

**SANNIO  
FALANGHINA  
CITTÀ EUROPEA  
DEL VINO  
2019**

**COMUNE  
DI  
GUARDIA  
SANFRAMONDI**



**COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

VIA MUNICIPIO 1 – 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN) TEL. 0824-817436 / 0824-817444 OPT.52 & FAX 0824-817444 OPT.57  
e-mail: [vigilanza@comune.guardiasanframondi.bn.it](mailto:vigilanza@comune.guardiasanframondi.bn.it) - [pec:vigilanza.guardiasanframondi@pec.cstsannio.it](mailto:pec:vigilanza.guardiasanframondi@pec.cstsannio.it)

Ordinanza n. 04

IL SINDACO

PREMESSO che il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006:

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 51 del 13.06.2019 della Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019, e che è stato disposto per lo stesso periodo, in ragione della richiamata legge n. 116 dell'11 agosto 2014 e ss.mm.ii., il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

VISTO il Regolamento 28 settembre 2017, n.3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f;

VISTO il D. Lgs. n.177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO l'art. 3 commi 3 e 4 del D. Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 che recano la definizione di bosco demandando alle regioni per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, l'adozione di una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita;


RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 della legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 come modificati ed integrati dall'articolo 1, comma 39, lettera a) e b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, che recano la definizione di bosco e pascolo montano e nonché le colture ed apprezzamenti non considerati boschi,

VISTA la Legge 689/81 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 30 settembre 2019, su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014.



**Sannio – Falanghina Città Europea del Vino 2019**


Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant'Agata de' Goti, Solopaca, Torrecuso


**mipaft**

Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

Con il Patrocinio  
del Parlamento Europeo

e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo





**SANNIO  
FALANGHINA  
CITTÀ EUROPEA  
DEL VINO  
2019**

**COMUNE  
DI  
GUARDIA  
SANFRAMONDI**



**COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

VIA MUNICIPIO 1 - 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN) TEL. 0824-817436 / 0824-817444 OPZ.52 & FAX 0824-817444 OPZ.57  
e-mail: [vigilanza@comune.guardiasanframondi.bn.it](mailto:vigilanza@comune.guardiasanframondi.bn.it) - pec: [vigilanza.guardiasanframondi@pec.cstsanfr.it](mailto:vigilanza.guardiasanframondi@pec.cstsanfr.it)

**AVVERTE**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti dello Stato, la violazione alla presente Ordinanza comporterà le sanzioni a norma dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. (da €.25,00 ad €.500,00) con modalità e forme di cui alla L.689/81 e ss.mm.ii. (pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione pari ad €.50,00).

Ai trasgressori, inoltre, saranno applicate le Sanzioni Amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii. "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

All'atto della contestazione gli eventuali contravventori sono obbligati a cessare i comportamenti contrari a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, significando che l'inottemperanza all'ordine impartito dalla Pubblica Autorità comporta la denuncia penale ai sensi dell'art. 650 del C.P..

**DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza all'Ufficio Messaggio affinché ne dia massima diffusione, ne curi la pubblicazione nei modi di legge, ne trasmetta copia alla Prefettura di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di Guardia S., al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita, al Commissariato di P.S. di Telesse Terme ed al Comando di Polizia Locale di Guardia S. ad ognuno per le proprie competenze.


Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L.1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.1199/1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza

Dalla Residenza Municipale, li 31 LUG. 2019

*cus*



IL SINDACO  
Dr. Floriano Panza



**Sannio – Falanghina Città Europea del Vino 2019**

Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant'Agata de' Goti, Solopaca, Torrecuso

**mipaft**

Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

Con il Patrocinio  
del Parlamento Europeo

e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

